

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE NELL'AMBITO DI APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DELL'ENTE**
(Redatto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e smi)

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, è adottato in attuazione dell'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (C.D. Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo per l'incentivo delle funzioni tecniche nell'ambito di appalti di forniture, servizi e lavori avviate dall'ente in particolare, fra i dipendenti del comune che svolgono una delle attività indicate dall'art. nell'allegato I.10 del suddetto decreto legislativo o dal corrispondente regolamento adottato ai sensi del combinato disposto di cui al co. 1 dell'art. 45 del codice ed ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a. per Codice, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici") e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. per allegati s'intendono gli allegati al suddetto D.lgs. di prima approvazione e fino alla loro vigenza ove non sostituiti dagli specifici regolamenti che li abrogheranno;
 - c. per incentivi alle funzioni tecniche s'intendono quelle somme ricavate all'interno dei quadri economici di lavori/servizi e forniture in appalto definiti dall'art. 45 del Codice;
 - d. per Ente, il Comune di Borno;
 - e. per R.U.P., il Responsabile Unico del Progetto previsto dall'articolo 15 del Codice ed individuato dall'Ente per ogni singola opera i cui compiti sono definiti nell'allegato I.2 allo stesso, o nel successivo regolamento che verrà adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sostituirà il predetto allegato;
 - f. per Direttore dell'Esecuzione per appalti di beni o servizi o direttore dei lavori per l'appalto di lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione:
 - presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
 - propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;
 - comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

Art. 2 - Finalità

1. Gli incentivi alle funzioni tecniche non costituiscono in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il loro scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
2. In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione sia nel caso in cui l'incarico di progettazione avvenga affidato internamente esonerando l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, sia in caso di

appalto di servizi tecnici di progettazione all'esterno per il conseguimento della medesima professionalità (ovviamente in tali ultimi casi verranno corrisposti gli incentivi riferiti alle sole attività non configurabili come attività di "progettazione" quali RUP, assistente amministrativo ecc non essendo possibile corrispondere gli incentivi legate alle altre funzioni tecniche affidate esternamente).

3. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità rinvenibili all'interno dei dipendenti dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.

Art. 3 Determinazione quantitativa del fondo, esclusioni e limitazioni all' applicazione dell'incentivo.

1. Il Comune, destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate negli articoli a seguire, a valere sugli stanziamenti delle commesse in appalto, nella misura determinata a seguire:
 - a. Per lavori/opere Pubbliche:
 - **2,0 %** dell'importo posto a base di affidamento di un'opera o di un lavoro qualora lo stesso, al netto di IVA, sia pari od inferiore ad € 1.250.000,00;
 - **1,6 %** dell'importo posto a base di affidamento di un'opera o di un lavoro qualora lo stesso, al netto di IVA, sia compreso fra € 1.250.000,01 ed € 2.500.000,00;
 - **1,3 %** dell'importo posto a base di affidamento di un'opera o di un lavoro qualora lo stesso, al netto di IVA ed ulteriori oneri, sia pari o superiore a € 2.500.000,01.
 - b. Per Servizi/Forniture:
 - **2,0 %** dell'importo posto a base di affidamento di un servizio/fornitura qualora lo stesso, al netto di IVA, sia pari od inferiore ad € 1.000.000,00;
 - **1,6 %** dell'importo posto a base di affidamento di un servizio/fornitura qualora lo stesso, al netto di IVA, sia compreso fra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00 (compresi);
 - **1,3 %** dell'importo posto a base di affidamento di un servizio/fornitura qualora lo stesso, al netto di IVA, sia pari o superiore a € 2.000.000,01
2. In ogni caso sono esclusi dal fondo per le funzioni tecniche:
 - a. gli atti di pianificazione generale o particolareggiata (es procedimenti funzionali ad approvazione di Piani attuativi o PGT ecc. e loro varianti particolari o generali);
 - b. gli atti funzionali all'esecuzione di lavori di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinarie di non particolare complessità" identificabili in quelle opere che non consistendo in lavori che non presentando complessità o vincoli sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, non richiedano una specifica fase di preventiva progettazione;
 - c. i lavori in amministrazione diretta;
 - d. le opere di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n.36/2023;
 - e. gli appalti di lavori/opere pubbliche d'importo inferiore a € 70.000,00 (ad eccezione dell'eventuale incarico assegnato al personale interno di progettazione e direzione lavori delle opere) e per gli appalti di forniture e servizi d'importo netto a base d'asta inferiore a € 500.000,00 (rif. Parere MIT n. 3467 del 3 giugno 2025).
3. Rientrano invece nell'ambito dell'incentivazione le concessioni di lavori e servizi, (vedasi delibera della Corte Conti Lombardia, con delibera n. 187/2023) e i contratti di project financing, e di partenariato in generale nonché le procedure ad affidamento diretto superiori ai limiti di cui alla precedente lettera e).
4. La determinazione esatta dell'incentivo andrà comunque vagliata specificatamente dal Responsabile del Servizio di riferimento che alla luce della complessità o particolarità dell'opera potrà definire con sua determinazione un contributo diverso (anche minore) rispetto alle suindicate proporzioni; in assenza della predetta definizione rimarranno in essere gli importi predefiniti perché ritenuti congrui per l'opera specifica.

5. Concorrono alla formazione dell'importo a base di calcolo per il fondo anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
6. L'80 per cento delle risorse indicate al primo periodo di questo articolo (come altresì previsto al comma 3 dell'art. 45 del d.lgs.36/2023), è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori come indicato specificatamente nell'art. 7 del presente regolamento; i predetti importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
7. I compensi incentivanti non sono soggetti ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori/servizi; in particolare le varianti in corso d'opera non danno in alcun modo diritto di percepire alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello originariamente determinato.
8. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie indicate al primo periodo (come altresì previsto al comma 5 dell'art. 45 del d.lgs.36/2023), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di servizio (oppure non corrisposto), può essere destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, secondo i disposti dei commi 6 e 7 dell'art. 45 del citato d.lgs. 36/2023 tra cui sono ascrivibili le seguenti spese:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui sopra è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

9. Il Responsabile del Servizio di riferimento, nell'ambito di ogni commessa, qualora non rinvenisse nell'ente la necessità di destinare risorse alle iniziative di cui al superiore periodo, potrà decidere d'inserire nel quadro economico solo le risorse atte a remunerare gli incentivi per le funzioni tecniche di cui ai successivi articoli per la relativa parte (ossia solo le risorse determinate nella percentuale indicata al punto 6 del presente articolo).
10. Rimane inteso che il Responsabile del Servizio con l'accordo del RUP qualora individuato in persona differente, potrà decidere di rinunciare alla corresponsione dei predetti incentivi manifestando l'intenzione nel primo atto amministrativo utile collegato alla procedura d'appalto; in tale ultima ipotesi la rinuncia deve essere manifestata con atto formale determinativo.

Art. 4 - Programmazione - costituzione del gruppo di lavoro - gestione del procedimento

1. Il responsabile della struttura di riferimento, potrà con propria determinazione/atto datoriale, individuare per ciascuna commessa in appalto, il gruppo di lavoro costituito o unicamente dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) oppure da questo ed eventuali collaboratori (amministrativi, tecnici ecc.) anche appartenenti a più uffici, i quali, unitamente al RUP, costituiranno l'ufficio del RUP od il gruppo di lavoro per l'opera; per gli appalti di servizio/forniture se non individuato esternamente, potrà essere individuata anche la figura del direttore dell'esecuzione di contratto con i compiti definiti dal Codice.
2. Tale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso con altre determinazioni, il formale atto di nomina del R.U.P. o del gruppo di lavoro. In assenza della predetta individuazione, il R.U.P. coinciderà, di norma, con il Responsabile del Servizio dell'ufficio di riferimento, fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.

3. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica di cui alle tabelle di cui al seguente art. 6, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Il Responsabile di Servizio, con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro, stabilisce le attività affidate ai singoli componenti dello stesso.
4. In caso di mancata nomina del Responsabile del Procedimento, anche per procedure già in essere, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 tale funzione viene automaticamente attribuita al Responsabile del Servizio a far data dal giorno di attribuzione dell'incarico di responsabilità e/o direzione del Servizio interessato.
5. L'impegno di spesa della quota parte da destinare agli incentivi per le commesse in affidamento verrà assunto con specifica determinazione dedicata anche all'individuazione del gruppo di lavoro, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori o servizi/forniture e fatta eventualmente salva la decisione di cui al penultimo ed ultimo punto del precedente articolo 3.
6. Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante in ambito alle spese correnti di personale, viene effettuato debito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso.

Art. 5 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante costituito ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento compete al personale dell'ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 45 del Codice qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di area di incarico di Elevata qualificazione. Non spetta invece ai dipendenti inquadrati come dirigenti (salvo per i progetti del PNRR, ex art. 8, comma 5 del D.L. 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023, n.41).
2. I soggetti beneficiari del compenso incentivante sono individuati tra i dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto per opere o lavori pubblici o servizi/forniture nelle sue componenti tecniche e/o amministrative, individuati, di norma, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro/ufficio del RUP.
3. In particolare ci si riferisce a titolo ricognitorio e non esaustivo:
 - a. Al personale del settore/servizio individuato per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, al RUP comprese le eventuali figure a suo supporto (collaboratori) che costituiranno l'ufficio del RUP/Gruppo di lavoro come identificate nei precedenti articoli, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di affidamento, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
 - b. Al direttore dell'esecuzione di contratto (di norma coincidente con il RUP) se nominato internamente nell'ambito dell'appalto di servizi/forniture
4. Le quote di ripartizione sono specificate nel successivo art. 7.
5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile dell'attività. Qualora il responsabile del procedimento coincida con altre funzioni, le singole quote di competenza sono cumulate.
6. Qualora, anche dopo l'affidamento dell'incarico, alcune attività venissero affidate all'esterno, la relativa quota dell'incentivo non potrà essere corrisposta e costituirà economia.

Art. 6 - Cause di esclusione o riduzione del pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a. Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ed i suoi collaboratori ed il direttore dell'esecuzione per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b. I dipendenti anche incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 120 del codice,

fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi per le superiori somme affrontate in base all'errore progettuale.

- c. I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;
2. In caso di affidamento interno all'Ente degli incarichi di progettazione quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penali riduttive:
 - a. fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 20%;
 - b. fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 40%;
 - c. fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 60%;
 - d. oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.
3. In via generale in caso di mancato rispetto del termine fissato per l'esecuzione e/o in caso d'incremento dei costi di realizzazione previsti dal progetto e dal cronoprogramma, con esclusione di quelli derivanti da sopraggiunte direttive/esigenze dell'amministrazione o novità normative (adeguamenti relativi in corso d'opera, riconoscimento aumento materie prime, ecc.) o derivanti da varianti migliorative autorizzate secondo la normativa vigente o sospensioni dei lavori legittimamente introdotte dalla DL incaricata, ovvero ancora da eventualità imprevedibili/imprevedibili non afferibili al RUP o al soggetto appaltante, l'incentivo è ridotto nel rispetto di quanto indicato nella tabella che segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 30% del tempo contrattuale	20%
	Dal 30,01% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
Costi di realizzazione	Entro il 25% dell'importo contrattuale	30%
	Dal 25,01% al 40% dell'importo contrattuale	50%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è di competenza del Responsabile del Servizio di competenza mentre, qualora il responsabile sia beneficiario anche di una sola parte dell'incentivo ai sensi del presente regolamento, l'accertamento del rispetto dei parametri di riduzione dell'incentivo avviene a cura del Segretario Comunale.
5. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti in caso di dolo.
6. Si specifica che l'affidamento in predisposizione del livello progettuale di fattibilità tecnico economica sarà remunerato al personale tecnico incaricato secondo le indicazioni del presente regolamento unicamente qualora successivamente l'opera progettata giunga, nel suo sviluppo procedurale, alla fase di appalto ove nel quadro economico dovranno essere stanziati le somme a remunerazione dell'attività tecnica espletata.

Art. 7 - Ripartizione del compenso incentivante per opere/lavori pubblici, forniture e servizi.

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza con riferimento alle singole fasi di possibile liquidazione, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. Eventuali eccedenze rispetto al limite non si possono distribuire né riutilizzare negli anni successivi ma resteranno acquisite al bilancio dell'ente o rese disponibili nell'ambito del quadro economico dell'opera/servizio.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, può eventualmente incrementare le risorse di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Con riferimento alla ripartizione, per ogni commessa pubblica avente ad oggetto **lavori** originante la debenza dell'incentivo determinato secondo i criteri di cui al precedente quarto periodo dell'art. 3 verrà così ripartita:

Fase generale	%	Attività specifica (Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023)	%
Fase programmatica	10%	Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
		Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFAP) o analogo atto propedeutico	5,00%
Fase progettuale	34%	Responsabile Unico di Progetto - fase progettuale	20,00%
		Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto - fase progettuale	5,00%
		Redazione PFTE	1,00%
		Redazione progetto esecutivo	1,00%
		CSP	0,50%
		Attività di verifica progetto	1,50%
		Validazione del progetto	5,00%
Fase di gara	28%	Responsabile Unico di Progetto - fase di gara	20,00%
		Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto - fase di gara	3,00%
		Predisposizione dei documenti di gara	5,00%
Fase esecutiva	28%	Responsabile Unico di Progetto - fase esecutiva	20,00%
		Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto - fase esecutiva	4,00%
		Direzione lavori/ufficio DL/collaboratori	2,00%
		CSE	0,50%
		Collaudo statico	0,50%
		collaudo tecnico-amministrativo/CRE/verifica di conformità/collaudo statico (ove necessari)	1,00%
TOTALE	100,00%		100,00%

In caso di svolgimento dell'appalto presso la CUC convenzionata con l'ente si stabilisce che la quota spettante per il RUP in fase di gara e per la predisposizione degli atti di gara sopra definita (per un totale del 25 % dell'incentivo) sia da riconoscersi ai dipendenti della centrale di committenza convenzionata.

3. Per ogni commessa pubblica aventi ad oggetto **Servizi o Forniture** originante la debenza dell'incentivo determinato secondo i criteri di cui al precedente quarto periodo dell'art. 3 verrà così ripartita:

Fase generale	%	Attività specifica (Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023)	%
Fase programmatica	10%	Programmazione della spesa per investimenti	10,00%
Fase progettuale	27%	Responsabile Unico di Progetto - fase progettuale	20,00%
		Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto - fase progettuale	5,00%
		Attività di verifica e validazione	2,00%
Fase di gara	35%	Responsabile Unico di Progetto - fase di gara	25,00%

		Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto - fase di gara	10,00%
Fase esecutiva	28%	Responsabile Unico di Progetto - fase esecutiva	20,00%
		Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto - fase esecutiva	5,00%
		verifica o attestazione di conformità	3,00%
TOTALE	100,00%		100,00%

4. In caso di costituzione del gruppo di lavoro, al medesimo soggetto possono essere affidati uno o più ruoli fra quelli indicati nelle precedenti tabelle; nella predetta eventualità le percentuali relative ad ogni ruolo verranno sommate per la quota complessiva corrispondente di assegnazione.
5. In caso di svolgimento dell'appalto presso la CUC convenzionata con l'ente si stabilisce che la quota spettante per il RUP in fase di gara e per la predisposizione degli atti di gara sopra definita (per un totale del 25 % dell'incentivo) sia da riconoscersi ai dipendenti della centrale di committenza convenzionata.

Art. 8 - Liquidazione del compenso incentivante: termini, modalità ed economie

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo di tutte le specifiche attività svolte dai predetti dipendenti intervenuti a vario titolo nella commessa pubblica d'interesse eventualmente decurtando con frazioni percentuali non inferiori al 5% il compenso in caso di rilevate mancanze occorso durante lo svolgimento delle attività incentivante; in tale ultima eventualità le motivazioni delle decurtazione e la percentuale corrispondente andranno analiticamente motivate nell'atto di liquidazione del compenso.
2. I soggetti liquidatori sono deputati e responsabili della verifica sulla legittimità della corresponsione delle somme facenti parte del fondo incentivante rispetto alle normative vigenti, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
3. Al fine di eliminare potenziali condizioni di conflitto d'interesse e terzietà nella valutazione, in caso di assenza del Responsabile del Servizio di riferimento od in caso di attività incentivabili assegnate alle predette figure, la verifica delle condizioni di erogabilità e la successiva eventuale liquidazione del compenso, spetterà al Segretario Comunale/generale; in tal caso il Responsabile del Servizio è tenuto a presentare al segretario comunale adeguata documentazione corredata da eventuale relazione dichiarativa attestante il rispetto dei presupposti normativi e regolamentari a corredo della richiesta di liquidazione.
4. La liquidazione del compenso incentivante qualora spettante potrà essere effettuata alla conclusione della rispettiva fase generale e per la percentuale determinata dal precedente art.7, secondo l'articolazione di seguito definita:
 - a. Negli appalti di lavori:
 - i. Per la fase programmatica, alla trasmissione del DocFAP o analogo atto propedeutico all'avvio dell'opera;
 - ii. Per la fase progettuale, alla validazione del progetto;
 - iii. Per la fase di gara, alla contrattualizzazione della procedura;
 - iv. Per la fase esecutiva, alla consegna del collaudo/CRE.
 - b. Negli appalti di servizi:
 - i. Per la fase programmatica, alla conclusione della programmazione della spesa;
 - ii. Per la fase progettuale, alla validazione del progetto;
 - iii. Per la fase di gara, alla contrattualizzazione della procedura;
 - iv. Per la fase esecutiva, all'avvenuta verifica/attestazione di conformità.

5. In ogni caso prima di ogni step di liquidazione come sopra definite dovrà verificarsi che la somma da corrispondere (unitamente a quella eventualmente già corrisposta al dipendente) non causi il superamento del massimo incentivo complessivamente maturabile da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, attualmente previsto dalla legislazione vigente nel 100% della retribuzione annua (comma 4 art. 45 del Codice) destinando le eventuali risorse non assegnabili, perché superiori al limite, ad economia.
6. Il compenso incentivante a favore dei dipendenti interessati dovrà essere assoggettato alle ritenute di legge.
7. Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie.
8. In ogni caso la liquidazione potrà avvenire qualora già sottoscritto il Contratto integrativo dell'annualità di riferimento entro cui sono inserite in giro contabile le somme di riferimento, fatto salvo il fatto che la liquidazione dell'incentivo sia necessaria per la dimostrazione della spesa effettuata e l'eventuale ritardo non consenta l'erogazione di fondi connessi al finanziamento dell'opera.
9. L'ufficio personale monitora periodicamente ed informa ad ogni richiesta di liquidazione in merito al rispetto dei tetti retributivi annui previsti dalla legge e richiamati da questo regolamento per il riconoscimento degli incentivi.

Art. 9 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati progettuali eventualmente prodotti internamente all'Ente sono sottoscritti digitalmente, ovvero con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione. Ogni elaborato, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'indicazione "Comune di Borno" e l'indicazione del Servizio interessato.

Art. 10 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Nell'ipotesi di affidamento ad altri progettisti (anche esterni) dei livelli progettuali successivi e dovendo necessariamente i medesimi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 11 - Spese

1. Le attività descritte nel precedente art. 7 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Spese di carattere strumentale che non siano afferibili alle normali spese di funzionamento degli uffici sono da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.
3. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani viene effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento interni all'Amministrazione.
4. I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche rispetto alle specifiche necessità comunicate tempestivamente dall'ufficio tecnico e per esso dal R.U.P.

Art. 12 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e della validazione.
2. Gli oneri d'assicurazione, ove non ve ne sia attiva una a portata generale a copertura di tutti i rischi di progettazione/DL, devono essere previsti nel quadro economico di ciascun intervento.

Art. 13 - Compenso incentivante e C.C.N.L.

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata che potrebbero prevedere clausole di decurtazione.
2. Il presente regolamento è stato oggetto di preventiva informativa sindacale alle organizzazioni di riferimento presenti nell'ente in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 14 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento e trasparenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva e verrà applicato per le procedure per le quali non sia già stata approvata la progettazione esecutiva relativo all'appalto.
2. Gli atti di liquidazione sono messi a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione presso ogni settore interessato alla ripartizione e pubblicati nella relativa sezione dell'amministrazione trasparente.